

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2656 del 10/06/2020
Oggetto	Atto di concessione aree - Retelit Digital Services Spa - cod. FE19T0094 - posa cavo in fibra ottica - Comune Portomaggiore (FE)
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2748 del 10/06/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno dieci GIUGNO 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: OCCUPAZIONE AREE DEMANIALI
PROC. Cod. FE19T0094
COMUNE DI PORTOMAGGIORE (FE)

LA RESPONSABILE

Visti:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche";
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge n. 37/1994, "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" con particolare riferimento all'Art.115;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare l'art. 141 relativo alla Gestione dei Beni di Demanio Idrico;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la DGR n. 3939/1994;
- la Direttiva adottata dal Comitato Istituzionale con Delibera n. 3/2 del 20 ottobre 2003 e s.m.i.;
- la Delibera di Giunta 7 giugno 2007 n. 895, la Delibera di Giunta 29 giugno 2009 n. 913, la Delibera di Giunta 11 aprile 2011 n. 469 e la Delibera di Giunta 29 ottobre 2015 n. 1622 che hanno modificato la disciplina dei canoni di concessione delle aree del Demanio Idrico ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004;
- la DDG n. 102/2019 in attuazione del quale, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito alla dott.ssa Marina Mengoli

incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza dal 14/10/2019;

PRESO ATTO che con istanza protocollata con il n. PG/2019/197160 in data 23/12/2019, corredata degli elaborati tecnici, la Società Retelit Digital Services Spa, P.IVA. 12862140154, con sede legale in Via Francesco Restelli, 3/7 - 20124 Milano, ha chiesto la concessione per occupazione aree demanio idrico sulla sponda destra dello Scolo Bolognese in Via C. Eppi nel Comune di Portomaggiore (FE) per posa cavi in fibra ottica;

DATO ATTO che la domanda è stata pubblicata, ai sensi dell'Art. 22 comma 3 della L.R. 7/2004, sul B.U.R.E.R.T. n. 24 del 05/02/2020 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni o osservazioni, né domande in concorrenza;

PRESO ATTO che l'Agenzia A.R.S.T.-Protezione Civile Sede di Ferrara con la propria nota assunta al protocollo al n. PG/2020/44779 del 23/03/2020 ha comunicato che l'area in questione "essendo ex sedime di canali di bonifica" non è di sua competenza;

PRESO ATTO che il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara con la propria nota assunto al protocollo al n. PG/2020/42028 de 17/03/2020 ha comunicato che l'area in questione essendo sede di una condotta a servizio del sistema fognario comunale non è utile ai fini della bonifica e che il Comune di Portomaggiore ha già avviato la procedura per l'acquisizione della medesima area;

PRESO ATTO che il Comune di Portomaggiore con la propria nota assunto al protocollo al n. PG/2020/38591 del 10/03/2020 ha espresso parere favorevole di competenza, ha confermato che all'interno dell'alveo ex canale consorziale ora tombinato esiste un collettore fognario, ha comunicato che ha chiesto all'Agenzia Regionale del Demanio l'acquisizione dell'area di cui trattasi;

PRESO ATTO che la Direzione Regionale Emilia Romagna dell'Agenzia Del Demanio con la propria nota del 18/10/2019 prot. n. 2019/15999/B01 assunta al protocollo ARPAE al n. PG/2019/197160 del 23/12/2019 (come allegata all'istanza) aveva già comunicato che le aree in questione appartengono al Demanio Pubblico dello Stato - Ramo Idrico la cui gestione è nelle esclusive competenze degli Enti territoriali cui sono state conferite le funzioni amministrativa ex D.Lgs. 112/98.

DATO ATTO che l'area interessata rimane in gestione del demanio idrico regionale ma non fa più parte del reticolo di bonifica, non è di competenza dell'Agenzia A.R.S.T.-Protezione Civile Sede di Ferrara e quindi non è soggetto alle prescrizioni della polizia idraulica, L'impresa, allo scopo di avere una miglior cognizione dell'area e ottenere le eventuali prescrizioni, è tenuta a fare le dovute verifiche con i tecnici comunali e con i gestori di sotto-servizi prima di iniziare i lavori. I lavori saranno eseguiti rispettando le norme di sicurezza a cura del concessionario.

RITENUTO pertanto:

- sulla base delle risultanze della predetta istruttoria tecnico-amministrativa, che la concessione di cui trattasi possa essere assentita;
- di fissare il canone per l'annualità 2020 in **€ 700,63** sulla base del quale è definito l'importo del deposito cauzionale dando atto che il richiedente è esente dal canone ai termini del D. lgs. 259/03.

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

- ha sottoscritto il Disciplinare di Concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale e che fa parte integrante del presente atto, in data 04/06/2020 registrato al protocollo al n. PG/2020/80861 del 05/06/2020;
- ha versato alla Regione Emilia-Romagna:
 - a) l'importo relativo alle spese d'istruttoria pari a **€ 75,00**;
 - b) l'importo relativo al deposito cauzionale pari a **€ 700,63** a garanzia dei propri obblighi, che verrà aggiornato (ai sensi dell'Art. 8 L.R. 2/2015) nell'occasione dell'eventuale rinnovo, che verrà restituito qualora risultino adempiuti tutti gli obblighi relativi alla concessione al termine della stessa;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

- 1.** di assentire alla Società Retelit Digital Services Spa, P.IVA. 12862140154, con sede legale in Via Francesco Restelli, 3/7 - 20124 Milano, la concessione per occupazione aree demanio idrico sulla sponda destra dello Scolo Bolognese in Via C. Eppi nel Comune di Portomaggiore (FE) per posa cavi in fibra ottica; i manufatti occupano parte del mappale 123 del foglio 122 e parte dei mappali 3540 e 3416 del foglio 121 (demani idrico) dello stesso comune così come riportato negli elaborati tecnici identificati e presenti nel fascicolo depositato agli atti come si vede nella cartografia catastale allegata al disciplinare di concessione;
- 2.** di assoggettare la Concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato Disciplinare che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- 3.** di stabilire la scadenza della Concessione al **31/12/2038**;
- 4.** di stabilire che le comunicazioni previste dal disciplinare di concessione dovranno essere inoltrate sia a questa Agenzia che al Comune di Portomaggiore;
- 5.** di stabilire nella misura di **€ € 700,63** il canone per il 2020 dando atto che il concessionario è esente dal pagamento del canone ai termini del D. lgs. 259/03;
- 6.** di dare atto che il deposito cauzionale costituito in **€ 700,63**, pari all'annualità del canone 2020, è già stato versato;
- 7.** il deposito cauzionale verrà aggiornato (ai sensi dell'Art. 8 L.R. 2/2015) nell'occasione dell'eventuale rinnovo;
- 8.** di dare atto che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso;
- 9.** di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;

10. di dare atto che l'originale del presente atto e dell'allegato disciplinare sono conservati presso l'archivio informatico di A.R.P.A.E.;
11. di dare atto che il responsabile del presente procedimento amministrativo è il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara Dott.ssa Marina Mengoli;
12. di dare atto che il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica ovvero dinanzi all'Autorità giurisdizionale ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni;
13. di precisare inoltre:
 - che l'importo relativo al deposito cauzionale è introitato sul Capitolo 07060 "Depositi cauzionali passivi" U.P.B. 6.20.14000 - Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
 - che l'importo relativo alle spese di istruttoria di cui si è dato atto in premessa è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" U.P.B. 3.6.6000 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
14. di provvedere alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
15. di notificare il presente atto a mezzo PEC al concessionario.

LA RESPONSABILE
dott.ssa Marina Mengoli
(firmato digitalmente)

Si allega il disciplinare di concessione sottoscritto dal concessionario in data 04/06/2020 assunto al protocollo al n. PG/2020/80861 in data 05/06/2020.

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

Contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione da parte dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, a favore della Retelit Digital Services Spa, P.IVA. 12862140154 con sede legale in Via Francesco Restelli, 3/7 - 20124 Milano

(Pratica SISTEB Cod. FE19T0094)

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione riguarda l'occupazione di aree demanio idrico sulla sponda destra dello Scolo Bolognese in Via C. Eppi nel Comune di Portomaggiore (FE) per posa cavi in fibra ottica; i manufatti occupano parte del mappale 123 del foglio 122 e parte dei mappali 3540 e 3416 del foglio 121 (demani idrico) dello stesso comune.

L'area demaniale oggetto della concessione è precisamente individuata negli elaborati cartografici conservati agli atti di A.R.P.A.E. come si vede nella cartografia catastale allegata.

Articolo 2

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto con durata sino al **31/12/2038**.

La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi (preferibilmente sei mesi) prima della scadenza.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

a. Il Concessionario, Ai termini del D. Lgs. n. 259/03, è esente dal pagamento del canone.

b. L'importo del deposito cauzionale è pari ad annualità del canone 2020 stabilito in **€ 700,63**. L'importo dovrà essere integrato in base agli eventuali adeguamenti stabiliti per il canone. La garanzia potrà essere svincolata dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi. Il versamento è effettuato sul c/c postale n. 367409 (oppure con bonifico bancario sul n° IBAN: IT18C0760102400000000367409) intestato a "RER Presidente GR", causale "cod FE19T0094, integrazione deposito cauzionale".

c. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non deve apportare alcuna variazione all'estensione dell'area concessa e alla destinazione d'uso, né modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare - a

proprie spese - quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

3. Il concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

6. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica qualora venissero definite, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

7. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

8. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

9. Il concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione.

10. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

Articolo 5

OBBLIGO DI VERIFICARE LA SITUAZIONE DEI SOTTO-SERVIZI

Il concessionario, allo scopo di avere una miglior cognizione dell'area e ottenere le eventuali prescrizioni, è tenuto a fare le dovute verifiche con i tecnici comunali e con i gestori di sotto-servizi prima di iniziare i lavori. I lavori saranno eseguiti rispettando le norme di sicurezza a cura del concessionario.

Articolo 6

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 7

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:


- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- la subconcessione a terzi.

Articolo 8

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, il ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Sottoscritto dal concessionario in data 04/06/2020 assunto al protocollo al n. PG/2020/80861 in data 05/06/2020.



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.